



# COMUNE DI GUARDIALFIERA

*Provincia di Campobasso*

C. so Umberto I, 26 – 86030 – tel. 0874 840131 fax 0874 840535 – e mail [comuneguardialfiera@virgilio.it](mailto:comuneguardialfiera@virgilio.it)

---

## ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 22-02-2021

**Oggetto: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE. SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA IN TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. PROROGA ORDINANZE N. 3 del 08-02-2021**

### IL SINDACO

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri:

- del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
- del 29 luglio 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- del 14 gennaio 2021 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, e ss. mm. e ii., recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, e ss. mm. e ii. recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n.124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

VISTA la deliberazione, adottata nella riunione del 13 gennaio 2021, con la quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Molise n. 7 del 31.01.2021 ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Disposizioni relativa al territorio comunale di Campomarino”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Molise n. 9 del 07.02.2021 ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Disposizioni relativa ai territori comunali ... omissis ... Guardialfiera ... omissis”;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, comma 3 della succitata Ordinanza regionale n. 7/2021;

DATO ATTO che nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza è fatto obbligo alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 di garantire la formazione scolastica mediante il ricorso alla didattica digitale;

ATTESO che nel Comune di Guardialfiera è presente la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

VISTA l'allarmante crescita dei contagi nel territorio del basso molisano nonché la saturazione delle strutture sanitarie pubbliche a causa delle molteplici ospedalizzazioni degli ultimi giorni;

RAVVISATA la necessità, ai fini della massima prevenzione per evitare la diffusione del contagio, di sospendere l'attività didattica in presenza della scuola primaria e dell'infanzia;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza N. 3 del 08-02-2021 con la quale, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica nel Comune di Guardialfiera e zone limitrofe, è stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni

ordine e grado di Guardialfiera fino al 20/02/2021;

CONSIDERATA la persistente incompatibilità dello svolgimento dell'attività didattica in presenza con la situazione epidemiologica del Comune di Guardialfiera ;

SENTITI i dirigenti scolastici, l'Ufficio Scolastico Regionale e la Direzione U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASREM;

### **ORDINA**

la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado di Guardialfiera , disposta con la precedente Ordinanza N. 3 del 08-02-2021, che è **prorogata fino al 06.03.2021 incluso**;

Nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza potrà essere attivata, a cura delle istituzioni scolastiche, la formazione scolastica mediante il ricorso alla didattica digitale;

Ai dirigenti scolastici è demandata l'organizzazione del personale docente e non docente per ottimizzare al meglio la didattica nel rispetto delle misure di contenimento dei contagi:

### **DISPONE**

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del comune di Guardialfiera

L'invio del presente provvedimento al dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Castelmauro e alla Stazione Carabinieri di Guardialfiera .

### **AVVISA**

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

Guardialfiera, lì 22-02-2021

*Il Sindaco*  
*Vincenzo Tozzi*



---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
**22-02-2021 al 09-03-2021**

**Reg. Pubbl. N. 95**

Guardalfiera, li 22-02-2021

*L'Addetto alla Pubblicazione*

